

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
Sezione IX civile

Sent. 20.081/06
Civ. 5.118/06
Nup. 45596/06

Composto da:

dott. ENRICO DE SIMONE	Presidente;
dott.ssa MARINA MELONI	Giudice;
dott. PAOLO COSTA	Giudice rel.,

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 22695 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2004, e vertente

TRA

Società Consortile Fonografici s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elett.te dom.ta in Roma, via Pompeo Neri 32, presso l'avv.to Ferdinando Della Corte che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Marco Pesenti e Mara Beretta di Milano, per procura a margine dell'atto di citazione.

- attrice -

E

[redacted] in persona del presidente
e legale rappresentante pro-tempore,

elett.te dom.ta in Roma, via Appia Nuova 456, presso l'avv.to Leo Rocca che la rappresenta e difende, unitamente all'avv.to Gianfranco Paris, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

- convenuta -

[redacted] in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elett.te dom.ta in Roma, via G.Nicotera 29, presso gli avv.ti Giorgio Assumma, Andrea Miccicchè ed Andrea Pietrolucci, che la rappresentano e difendono per procura a margine dell'atto di intervento volontario in giudizio.

- intervenuta -

Oggetto: violazione diritto d'autore, pagamento somme e risarcimento danni.

All'udienza di precisazione del 30.3.2006 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come da verbale di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato, a mezzo del servizio postale, in data 9.3.2004, la Società Consortile Fonografici s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi

Q
f. n. l. ✓

a questo tribunale, l'Associazione Culturale [redacted] per sentire accertare la violazione del diritto d'autore sui vari brani musicali dalla stessa abusivamente trasmessi, quindi condannarla a pagare i compensi alla stessa spettanti per tale illecita utilizzazione dal 1.01.1995 sino alla sentenza, maggiorati della rivalutazione e degli interessi, oltre al risarcimento del danno per violazione del diritto ex art. 72 L.A. e disporre la pubblicazione della sentenza sui quotidiani di diffusione nazionale a spese e cura della convenuta; il tutto oltre al favore delle spese ed onorari di giudizio.

Assumeva l'attrice di essere titolare della gestione collettiva, per conto dei produttori fonografici, del diritto d'autore - con possibilità di tutela anche in sede giudiziaria - per l'utilizzazione commerciale dei fonogrammi a mezzo radio e televisione, oltre che per la riproduzione degli stessi, e ciò in riferimento ai compensi previsti dagli artt. 72 e 73 della L.A., ciò in forza del subentro, con contratto del 18.01.2000, nel ramo d'azienda della F.I.M.I., già riconosciuta dal garante della concorrenza, nel corso del 1999, impresa maggiormente rappresentativa dei produttori fonografici; nonché dei singoli contratti di mandato gestorio di tali diritti da parte delle maggiori case discografiche. Ciò detto, assumeva inoltre che la convenuta era stata oggetto di verifiche da parte della G.d.F. che aveva compiuto un sequestro di fonogrammi musicali frutto di illecita duplicazione e contestato quindi alla stessa il reato di cui all'art. 171 L.A., fatto questo che al di là della sua rilevanza penale integrava gli estremi dell'illecito civilistico per violazione dei diritti spettanti ai produttori fonografici previsti dagli artt. 72 e 73 della L.A., concernenti l'autorizzazione della riproduzione, in qualunque forma, diretta ed indiretta, dei fonogrammi e l'utilizzazione commerciale degli stessi, quali attività soggette ad espresso consenso dei produttori ed al pagamento del relativo compenso; compenso determinato, in virtù del d.p.c.m. 1.9.1975, nel 2% degli incassi lordi corrispondenti alla parte occupata dal fonogramma durante la sua utilizzazione. Contestava alla odierna convenuta di aver utilizzato, per i propri palinsesti radiofonici e la programmazione musicale di fonogrammi prodotti dalle società consorziate con essa attrice, pertanto doveva ritenersi obbligata al pagamento dei relativi diritti giacché tale attività presupponeva la duplicazione dei medesimi fonogrammi e loro diffusione pubblica, dunque soggetta al compenso di cui ai citati articoli della legge sul diritto d'autore, cosa che evidentemente era stata costantemente omessa dalla convenuta. Sulla scorta di tale antifatto avanzava domanda di pagamento di detti diritti in misura pari al 2% degli incassi lordi per compenso ex art. 73 L.A. e pari all'1% degli stessi incassi a titolo di risarcimento danni ex art. 72 L.A.; compenso quest'ultimo praticato usualmente da essa esponente per la concessione del diritto di copia alle emittente radiofoniche.

Si costituiva la convenuta [redacted] Organizzazione contestando le domande attrici e chiedendone il rigetto. Contestava al riguardo che nessun compenso o diritto spettava all'attrice in virtù delle norme da questa invocate in materia di diritto d'autore. Infatti, l'unico soggetto titolare della gestione dei diritti in parola doveva ritenersi la S.I.A.E., alla quale pertanto i diritti pecuniari andavano versati, sicché l'unico dato rilevante era costituito, nel caso di specie, dalla licenza ottenuta da detto

ente pubblico previo pagamento dei compensi dovuti, da essa convenuta regolarmente assolti, di talché nessuna ipotesi di illecito, sia civile che penale, era configurabile nel caso in esame. Al contrario, la pretesa avanzava dall'attrice, dato il quadro normativo regolante la materia, risultava assolutamente temeraria, tenuto conto dell'inesistenza di titolarità di diritti a compensi in capo alla stessa, di modo che doveva emettersi in suo danno condanna ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva, altresì, con atto di intervento adesivo in prima udienza di trattazione, ~~XXXX~~ al fine dichiarato di sostenere la domanda attrice relativa all'accertamento della violazione dell'art. 73 L.A. per il mancato pagamento del compenso per l'utilizzazione dei fonogrammi e conseguente risarcimento danni. Esponeva, infatti, di essere titolare, ex lege (5.2.1992, n. 93), del diritto alla percezione dei diritti dovuti agli interpreti ed esecutori dei brani musicali dai produttori fonografici, sulla base dei compensi a questi ultimi versati dagli utilizzatori dei fonogrammi, sicché appariva evidente l'interesse dell'ente all'accoglimento della domanda proposta dall'attrice per ottenere il pagamento dei compensi dovuti dalla convenuta quale utilizzatrice dei fonogrammi musicali, dato che il 50% di tali compensi dovevano essere poi riversate ad esso ~~XXXX~~.

Acquisiti i documenti, ordinata l'esibizione documentale nei confronti della convenuta, in accoglimento della corrispondente istanza istruttoria attrice, la causa veniva assunta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.3.2006, dove le parti richiedevano che la decisione fosse limitata all'*m debentur* e rinviata l'attività istruttoria ulteriore, per la determinazione *quantum*, all'esito di tale decisione. Venivano quindi concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e delle repliche.

MOTIVI

La domanda attrice è fondata, come appresso specificato.

Il punto essenziale della presente controversia attiene in particolare all'accertamento dell'esistenza del diritto, vantato dall'attrice, al pagamento del corrispettivo pecuniario per l'utilizzazione-riproduzione economica dei fonogrammi musicali, di cui la stessa detiene la gestione per conto dei rispettivi produttori, da parte dell'emittente radiofonica convenuta; diritto che, al contrario, è contestato in via di principio da quest'ultima, che infatti considera non dovuto alcun compenso oltre i diritti pecuniari spettanti agli autori tramite l'ente S.I.A.E. a ciò esclusivamente legittimato e deputato. Quindi, in buona sostanza, riferisce a detto ente pubblico la riserva esclusiva legale per ogni tipo di attività gestoria concernente sia il diritto d'autore che i diritti connessi dei produttori fonografici, di modo che una volta assolto il pagamento dei compensi dovuti alla S.I.A.E. nessun altro obbligo pecuniario residuerebbe in capo all'utilizzatore dei fonogrammi musicali per scopi *lato sensu* commerciali, ed in specie la diffusione radiofonica della musica su remunerata concessione S.I.A.E.

La tesi difensiva della convenuta non ha pregio e va, pertanto, disattesa.



9
tas

te

Non corrisponde al quadro normativo esistente l'affermazione che tale ente pubblico sia titolare della gestione, e quindi della riscossione, di diritti economici per conto dei produttori fonografici, degli interpreti ed esecutori dell'opera musicale, sicché il pagamento dei compensi versati alla S.I.A.E. non può comprendere anche i diritti spettanti per legge (cfr. artt. 72 e 73 legge 22.4.1941, n. 633, cosiddetta L.A.) a dette categorie soggettive titolari dei cosiddetti diritti connessi a quello d'autore.

Invero, l'attività gestoria svolta per legge dalla S.I.A.E. è limitata alla sola categoria degli autori dell'opera ma non anche dei produttori, interpreti ed esecutori, quindi il versamento effettuato alla stessa concerne le spettanze dei soli autori, dunque sono dovuti anche i diritti connessi, pecuniari, spettanti alle suddette restanti categorie soggettive la cui opera ed attività è essenziale per la costruzione e divulgazione dei brani e fonogrammi musicali. Ne consegue che qualsiasi utilizzatore di questi, per fini commerciali, è tenuto al pagamento anche dei diritti spettanti a tali categorie, e non può ritenersi assolto da ogni ulteriore versamento per il fatto di aver pagato i diritti spettanti alla S.I.A.E., come mostra di ritenere la convenuta.

Deve, infatti, rilevarsi che l'art. 180 L.A. si riferisce ai diritti primari gestiti da detto ente pubblico, quindi i diritti spettanti agli autori dell'opera musicale e non anche quelli connessi oggetto della presente controversia, di modo che nessuna rappresentatività compete all'ente in relazione ai soggetti diversi dall'autore dell'opera, ossia per ciò che interessa ai produttori discografici, interpreti ed esecutori.

La distinzione concettuale appare evidente, laddove si pensi che la tutela dell'autore dell'opera riguarda la creatività pura ed originaria dell'attività intellettuale, che quindi si estrinseca sia sul piano economico dello sfruttamento commerciale dell'opera che su quello morale della protezione in quanto tale dell'opera, mentre la tutela invocata dalla società attrice postula quelle attività strumentali alla divulgazione ed utilizzazione dell'opera d'arte, quali appunto le attività materiali e di edizione svolte dal produttore discografico e quelle di esecuzione e interpretazione dell'opera.

Si tratta, quindi, di interventi soggettivi collaterali a quello originario ed essenziale dell'autore dell'opera strumentali alla sua utilizzazione e divulgazione tra il pubblico quindi ugualmente essenziali sotto il profilo della fruibilità del prodotto intellettuale, di conseguenza la normativa vigente a protezione del diritto d'autore contempla, agli artt. 72 e 73, anche i diritti economici spettanti ai soggetti titolari dei contributi collaterali all'opera musicale che, in quanto essenziali alla stessa, sono definiti diritti connessi al fine di distinguerli da quello propriamente detto d'autore.

Appare quindi logica nella *ratio legis* la previsione di un corrispettivo sia in favore dell'autore che in favore delle altre categorie soggettive la cui attività è indispensabile per la fruibilità dell'opera in ambito pubblico e commerciale; categorie che sussistono anche laddove vi sia coincidenza materiale tra l'autore dell'opera musicale, la sua produzione-edizione e l'esecuzione, dovendosi anche in tali casi mantenere distinti i compensi dovuti per ognuna di tali categorie soggettive.

Nè deve fuorviare il riferimento contenuto nello stesso art. 180 L.A. ai diritti spettanti all'autore per la riproduzione dell'opera, atteso che si tratta sempre di un diritto collegato in via immediata all'opera musicale e non al supporto meccanico nel quale la stessa è compresa, viceversa realizzato dal produttore discografico a cui, pertanto, spettano, in caso di riproduzione meccanica da parte degli utilizzatori, i diritti ex art. 72 L.A., ed il pagamento del relativo compenso.

Per ciò che concerne strettamente l'uso radiofonico dell'opera musicale vi è da osservare che il citato art. 180 L.A. contempla sia i diritti dell'autore dell'opera come componente essenziale del diritto d'autore anche se tale previsione non esclude né contrasta quella dell'art. 73 L.A., che riguarda, invece, i produttori discografici ai quali spetta ugualmente il diritto di autorizzare la diffusione radiofonica del brano dagli stessi prodotto. Dunque tale attività è soggetta sia al versamento del compenso all'autore dell'opera che al versamento del compenso dovuto al produttore fonografico. Mentre per gli autori la gestione dei diritti è affidata *ex lege* alla S.I.A.E. per i produttori, interpreti ed esecutori non ricorre tale legittimazione legale, sicché in assenza di apposito titolo negoziale, come nel caso sia stata conclusa un'apposita convenzione tra i soggetti rappresentativi delle categorie in parola, i diritti pecuniari dovuti dall'utilizzatore non possono essere riscossi o versati alla S.I.A.E., né il pagamento a questa effettuato dall'utilizzatore può ritenersi comprensivo di tali diritti connessi.

Nel caso di specie manca totalmente la prova dell'esistenza di una siffatta convenzione tra i produttori fonografici dei brani musicali radiodiffusi dalla convenuta e la S.I.A.E. per la riscossione dei relativi diritti connessi, sicché il versamento effettuato da quest'ultima in favore di tale ente pubblico non può contemplare i compensi rivendicati e pretesi dall'attrice, quale società rappresentativa dei produttori fonografici interessati.

Di ciò, peraltro, si ha riprova dal contenuto della stessa concessione prodotta in giudizio dall'associazione convenuta (cfr. doc. 5 conv.), dove infatti la concedente S.I.A.E. esplicita che il provvedimento autorizzativo fa salvi gli eventuali diritti spettanti ad altre categorie soggettive diverse dagli autori, ed inoltre richiama espressamente gli articoli della legge sul diritto d'autore (art. 12, 16 e 61) relativi ai diritti spettanti all'autore dell'opera e non anche ad altre categorie soggettive, a riprova dell'assenza di titolarità rappresentativa di tali ulteriori soggetti.

Ulteriore significativa riprova di tale impostazione si rinviene nelle recenti note emanate dalla S.I.A.E., come prodotte e indicate dall'attrice, (cfr. doc. 10 e 11), laddove trova specifica enunciazione il fatto che i diritti pecuniari riscossi e/o versate alla stessa attengono al solo diritto d'autore e non anche ai diritti connessi, salvo che per questi ultimi non sussista apposita convenzione tra le categorie interessate.

Nel caso delle emittenti radiofoniche nessuna prova dell'esistenza di convenzioni in favore della S.I.A.E., per la riscossione dei diritti connessi a quello d'autore, è stata indicata né fornita dalla convenuta, a riprova della fragilità della tesi difensiva addotta, relativamente all'eshaustività dei



P. ex

versamenti eseguiti in favore di detto ente pubblico anche in ordine ai diritti connessi.

Va infine confermata la titolarità, in capo all'attrice, della legittimazione alla presente azione giudiziaria, e ciò sulla base della rappresentatività dei diritti dei produttori fonografici appartenente alla stessa.

Tale posizione, infatti, deriva all'attrice dalla successione nella titolarità del ramo d'azienda già appartenente alla F.I.M.I., ossia alla società incaricata della gestione collettiva dei diritti connessi dei produttori discografici, come rilevabile per tabulas dal contratto d'acquisto di ramo d'azienda in data 18.01.2002 (cfr. doc. 2 attr.); nonché sulla base dei singoli mandati conferiti dalle varie case discografiche per la gestione dei diritti in questione.

Ciò, peraltro, ha trovato anche l'avallo dell'autorità garante per la concorrenza (cfr. doc. 3 attr.), quindi di un soggetto pubblico, che ha infatti riconosciuto in capo all'odierna attrice, sia pure ai limitati fini dell'esclusione di violazioni ai principi sulla libera concorrenza, la rappresentatività dei diritti connessi per le principali case di produzione fonografica (BGM Ricordi, EM Music, Polygram, Sony, Universal e Warner) che congiuntamente davano vita costituendola, alla compagine societaria attrice al fine precipuo di affidare alla stessa la gestione collettiva di tali diritti.

Pertanto, la legittimazione attiva dell'attrice trova fondamento in tali attività negoziali e nella previsione dell'art. 78 L.A., quale società consortile definita dallo stesso legislatore come soggetto, persona giuridica, a cui è affidata la gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore; ed infine nell'art. 2 dello statuto societario che individua espressamente tra le attività costituenti l'oggetto sociale quello di negoziare gli accordi con gli utilizzatori per i diritti connessi, riscuoterne i compensi ed assumere le necessarie iniziative giudiziarie a tutela degli stessi.

Sulla scorta di tali presupposti normativi, negoziali e di fatto deve quindi accogliersi la domanda proposta dalla società attrice limitando, come espressamente richiesto, la pronuncia all'affermazione del diritto pecuniario (*an debeatur*) dovuto alla stessa per l'uso radiofonico fatto dalla convenuta dei brani musicali di cui l'attrice detiene la titolarità rappresentativa per conto dei singoli produttori fonografici interessati all'uso dei brani stessi, rinviando al prosieguo dell'istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza, all'ulteriore corso della controversia.

Non si ritengono sussistenti i requisiti e presupposti per far luogo alla pubblicazione della presente decisione sui quotidiani nazionali, come richiesto dalla società attrice, atteso che l'oggetto della vertenza riguarda meri aspetti economici la cui soddisfazione integrale è data dall'adempimento del debitore sul piano meramente pecuniario, senza altre ragioni di mancata esaustività delle ragioni giudiziarie svolte dall'attrice compensabili, ovvero risarcibili, mediante i contenuti morali insiti nella pubblicazione della decisione, il cui effetto risulterebbero, nel caso in esame, inutilmente moralmente afflittivi per gli interessi della convenuta.

L'attuale parziale soccombenza sul *an debeatur* consente comunque di disporre sulle spese processuali sino maturate, con condanna della convenuta

al pagamento delle stesse in favore della società attrice, come da liquidazione che segue in dispositivo.

Quanto alla costituzione [redacted] va disposta la completa compensazione delle spese processuali sostenute attesa la coincidenza della domanda con quelle proposte dall'attrice ed il limitato apporto processuale fornito per l'esito della controversia rispetto alle difese ed argomentazioni difensive dell'attrice.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:

1. accerta il diritto della Società Consortile Fonografici s.p.a. al pagamento dei diritti economici spettanti per l'utilizzazione dei brani musicali per via radiofonica da parte [redacted] Organizzazione in persona del suo presidente pro-tempore, come previsto dagli artt. 72 e 73 della legge 22.4.1941, n. 633 e successive modificazioni;
2. condanna la [redacted] in persona del suo presidente pro-tempore, a pagare alla Società Consortile Fonografici s.p.a. i compensi e diritti pecuniari spettanti alla stessa in forza del capo 1) che precede;
3. rinvia la liquidazione dei compensi pecuniari dovuti in virtù dei capi 1) e 2) che precedono all'esito definitivo del giudizio sull'accertamento del *quantum debeatur*, previa rimessione sul ruolo istruttorio della causa con separata ordinanza;
4. rigetta la domanda di pubblicazione della presente decisione sui quotidiani nazionali come proposta dalla Società Consortile Fonografici s.p.a.;
5. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla Associazione [redacted];
6. condanna l'[redacted] a rifondere alla Società Consortile Fonografici s.p.a. le spese del giudizio finora maturate che si liquidano in complessivi €. 6.900,00, di cui €. 4.500,00 per onorari di avvocato, €. 2.200,00 per diritti ed €. 200,00 per spese, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
7. compensa integralmente le spese di lite tra l'intervenuta [redacted] e le altre parti del giudizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7.9.2006.

IL PRESIDENTE
Dott. ENRICO DE SIMONE

L'estensore

Dott. Paolo COSTA

Depositato in Cancelleria
Roma, il 13 OTT. 2006
IL SINDACATO DI CANCELLERIA
(D.ssa Rotella Tiziana)

IL CANCELLIERE
D.ssa Rotella Tiziana



0
7
tals

DIRITTI DI COPIA PERCEPITI

€ 21,00

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI

RILASCIA A RICHIESTA DELL'AVV. PRESENTI

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 66 DPR 26-4-1986 N.131

ROMA, LI. 20 OTT. 2006



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE CI

Fabrizio Montagna